

ALLEGATO 1



PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.1 Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1: Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio

Bando

“SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE PER LE IMPRESE NELL'AREA DI CRISI COMPLESSA DEL SAVONESE”

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n.

1. Finalità e obiettivi

In attuazione dell'accordo di programma per il progetto di riconversione e riqualificazione Industriale per l'area di crisi industriale complessa di Savona firmato il 10/09/2023, Regione Liguria a valere sull'obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate-Azione 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione", del PR FESR Liguria 2021-2027, intende promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale afferenti alle macro-tematiche della Smart Specialisation Strategy (S3) di cui alla DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022.

Principale obiettivo è quello di proseguire negli interventi di riqualificazione e riconversione dell'area di crisi industriale complessa del territorio Savonese indirizzando gli sforzi della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico sulle tecnologie con maggiore impatto del sistema produttivo, ossia prossime al mercato con un alto livello di TRL, nonché sulle aree strategiche per lo sviluppo ed il posizionamento competitivo del sistema economico rappresentate dalla Smart Specialisation Strategy.

2. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le definizioni previste nella Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione- Comunicazione della Commissione- 7388/2022:

"ricerca applicata": la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale o una qualsiasi combinazione dei due tipi di attività;

"alle normali condizioni di mercato": una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato (arm's length principle);

"collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

"sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

"piena titolarità dei diritti": il fatto che l'organismo di ricerca, le infrastrutture di ricerca o l'acquirente pubblico godono pienamente dei vantaggi economici derivanti da diritti di proprietà intellettuale di cui mantengono il diritto al pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze.

Ciò può anche avvenire allorché l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca (o, rispettivamente, l'acquirente pubblico) decidono di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti, compreso il diritto di cederli in licenza a un partner del progetto di collaborazione (o, rispettivamente, ad imprese);

"ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

"personale altamente qualificato": membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

"ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

"trasferimento di conoscenze": qualsiasi processo inteso ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze esplicite e implicite, comprese le competenze e le capacità, in attività di natura sia economica che non economica, quali le collaborazioni in materia di ricerca, le consulenze, la concessione di licenze, la creazione di spin-off, la pubblicazione e la mobilità di ricercatori e altri membri del personale coinvolti in tali attività. Oltre alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, il trasferimento di conoscenze comprende altri tipi di conoscenze come quelle sull'utilizzo delle norme e dei regolamenti che le contemplano e sulle condizioni degli ambienti operativi reali e sui metodi di innovazione organizzativa, nonché la gestione delle conoscenze relative all'individuazione, all'acquisizione, alla protezione, alla difesa e allo sfruttamento di attività immateriali;

"progetto di R&S": operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto;

"organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze" o "organismo di ricerca": entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati.

3. Ambiti Tecnologici ammissibili

Sono finanziati progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati nella "Smart Specialisation Strategy" della Regione Liguria (aggiornata con DGR n.1321 del 22 dicembre 2022) pubblicata sul sito di Regione Liguria al seguente link: [imprese e sviluppo economico - strategia di smart specialisation - Regione Liguria](#).

Gli ambiti individuati sono:

1. **Tecnologie del mare**
2. **Salute e scienze della vita**
3. **Sicurezza e qualità della vita nel territorio.**

Tali ambiti sono descritti e declinati nel documento sopraccitato.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le piccole, medie e grandi imprese in forma singola (solo le PMI) o associata, costituite in ATS.

Possono inoltre presentare domanda i Consorzi, già costituiti alla data di presentazione del progetto, con attività esterna così come disciplinati negli artt. 2612-2615 ter c.c..

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii..

Le grandi imprese sono ammissibili ad agevolazione **esclusivamente in collaborazione**, (come definita all'art. 2), con PMI in attività finalizzate a svilupparne e rafforzarne le capacità di ricerca e di innovazione nonché l'introduzione di tecnologie avanzate. **Il progetto deve quindi prevedere significative ricadute sulle PMI.**

Le ATS **possono** altresì prevedere la partecipazione di organismi di ricerca (OR), **come definiti all'art 2**, L'OR deve soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato UE. A norma della comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario deve rispondere alla definizione di impresa, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo di ricerca sia considerato un'impresa è piuttosto il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.¹

Gli OR **devono**, al momento della presentazione della domanda, avere sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Liguria. Tali prescrizioni non operano nel caso di OR che partecipino al progetto in qualità di fornitori di servizi di ricerca.

Gli OR aggregati all'ATS, **complessivamente**, non possono sostenere più del **20%** dei costi ammissibili del progetto.

E' fatto divieto per gli OR aggregati all'ATS di essere anche fornitori di servizi di ricerca di quest'ultima.

In caso di ATS le stesse **devono**:

- essere composte da un minimo di **3** ad un massimo di 10 partner
- avere al loro interno almeno **tre** PMI
- essere già costituite,

oppure

- perfezionare e comunicare a FI.L.S.E la costituzione entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Entro tale data dovranno essere – eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti.

Per ciascuna ATS deve essere individuato un Soggetto capofila. Il ruolo di capofila è riservato **esclusivamente**

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98, punto 46

alle imprese/ConSORZI.

Il Soggetto capofila è l'unico incaricato a rappresentare l'ATS e l'unico autorizzato ad intrattenere rapporti e comunicazioni con F.I.L.S.E. durante tutte le fasi del procedimento di presentazione, valutazione, rendicontazione e per l'intera durata delle attività progettuali.

Le imprese/ConSORZI **devono possedere**, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- **essere** regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- **esercitare** attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
- **non trovarsi** in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- **non presentare** le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, e ss.mm.ii.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i Soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Nel caso di aggregazioni:

- Il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partner dell'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- nessuna impresa/consorzio del raggruppamento può sostenere più del 70% e meno del 5% dei costi ammissibili del progetto presentato;
- Le aggregazioni, fermo restando i vincoli imposti dal presente bando, possono subire variazioni in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 36//2023 -Nuovo Codice degli Appalti. - Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e saranno valutate da F.I.L.S.E. al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento del progetto nonché il rispetto delle previsioni del bando. In assenza di tali condizioni, **il contributo sarà revocato**.

5. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati da strutture operative localizzate **nell'Area di crisi complessa, individuata con Deliberazioni di Giunta n. 812/2016, n. 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016** (elenco Comuni in allegato A) che risultino regolarmente censite presso la CCIAA. Qualora all'atto

della presentazione della domanda il beneficiario (in caso di ATS tutti i partner del raggruppamento, ad eccezione degli OR) non abbia unità operativa interessata dal progetto **nell'area di riferimento**, l'apertura della stessa dovrà avvenire prima della richiesta di erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art 14, **pena la revoca del contributo stesso**.

6. Iniziative ammissibili

Sono ammissibili, ai fini del presente bando, progetti che prevedono attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, così come definiti all'art.2.

Nello specifico, scopo di ciascun progetto e suo output deve essere la realizzazione di un nuovo prodotto/servizio/processo industrialmente utile. Il bando finanzia progetti di investimento in R&S, market oriented e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti funzionali al rafforzamento della competitività del sistema produttivo. Sono finanziati **esclusivamente** progetti di ricerca e sviluppo sperimentale afferenti alle aree tecnologiche della "Smart Specialisation Strategy" di cui all'art.3.

I progetti devono:

- avere durata non superiore a 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione; con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e non superiore a 6 mesi;
- avere un costo minimo ammissibile non inferiore a **€. 200.000,00**;
- essere avviati **dopo** la presentazione della domanda e non **oltre 60 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Non sono ammissibili progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti *de minimis* o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii. per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

La data di inizio progetto coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti avviati **successivamente** alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le voci di spesa ammissibili:

- A. **Spese del personale:** ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto nel limite massimo **del 70%** del costo totale del progetto ammesso. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato e le collaborazioni "organizzate dal Committente", secondo la normativa vigente. Sono esclusi i contratti di apprendistato, tirocinio e stage. Non sono comunque ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.). Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro nei limiti di spesa - riferiti al costo anno degli stessi - del 50% per le micro e piccole imprese, 30% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese. Qualora, per il raggiungimento dei risultati del progetto, fosse necessario l'impiego di personale afferente ad unità operative localizzate al di fuori del territorio regionale, questo potrà essere rendicontato fino ad un massimo del 20% del costo totale del personale ammissibile di ogni singolo partner.
- B. **Costi relativi a strumentazione e attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili attualmente vigenti. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni, per i quali si richiede l'agevolazione, sia almeno pari a 500,00 Euro.
- C. **Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti** acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tale voce di spesa **non potrà essere superiore al 40%** del costo totale del progetto ammesso.
- D. **Altri costi di esercizio:** i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
- E. **Spese generali** riconosciute forfettariamente ai sensi dell'art.54 lett. b) del Reg (UE) n. 1060/2021, nella misura massima del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, di cui alla voce A).

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti. Vigè cioè il principio di cassa ad eccezione degli oneri differiti relativi al personale e, se ammissibile, il versamento IVA con F24.

Per progetti presentati da un'impresa singola/Consorzio, tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa/Consorzio proponente.

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni, nelle forme previste all'art. 4, l'eventuale agevolazione verrà liquidata al Soggetto capofila, che dovrà trasferire ai partner dell'ATS la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati ai singoli partner che ne sosterranno il costo. Dovranno comunque essere rispettate le percentuali di cui all'art.4.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, salvo quanto previsto alla precedente lettera A);
- le spese effettuate e/o fatturate da società - comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- con riferimento ai Consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento
- per l'acquisizione di beni usati o rigenerati;
- gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

8. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse di cui al precedente art.7 nella misura sotto indicata e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di **750.000 euro**.

| | RICERCA INDUSTRIALE | SVILUPPO SPERIMENTALE |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Micro e Piccola Impresa | 70% | 45% |
| Media Impresa | 60% | 35% |
| Grande Impresa | 50% | 25% |
| Organismo di Ricerca | 50% | 25% |

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 — articolo 25, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

9. Cumulo

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis". Gli aiuti, di cui al presente bando, sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa.

10. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o CNS in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **18/04/2024 al 06/05/2024**

I progetti potranno essere presentati dal **07/05/2024 al 28/05/2024**

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

11. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "Bandi on line":

- Anagrafica
- Relazione illustrativa dell'impresa/Consorzio ed in caso di ATS di tutti i partner dell'aggregazione
- Relazione tecnica scientifica ed economica

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo all'impresa/Consorzio e in caso di ATS di ciascun partner e firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante;
- copia dei preventivi relativi alle spese di cui all'art.7 lettera B);

In caso di ATS:

- non ancora costituite: dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS;
- già costituite: è necessario allegare atto costitutivo. Qualora nell'atto costitutivo non ci fossero gli elementi minimi richiesti dal format della dichiarazione di impegno sopraindicato, il beneficiario dovrà apportare le modifiche entro e non oltre 60gg dal provvedimento di concessione.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

12. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale;
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato;
5. Non sono in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa/Consorzio/Soggetto capofila dell'aggregazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa/Consorzio/Soggetto capofila ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
9. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, ecc...);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc...);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando;

- Coerenza con le priorità della Smart Specialisation Strategy (S3);
- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

FI.L.S.E,S.p.A. si avvarrà di referee esterni con comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. I referee avranno il compito di esaminare i progetti ritenuti formalmente ammissibili e rilasciare un parere di merito sugli stessi.

| N. | CRITERI DI VALUTAZIONE | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO | |
|--|---|--|-----------|-----------|
| Qualità tecnico-economica del progetto | 1 | Definizione degli obiettivi | Nulla | 0 |
| | | | Bassa | 3 |
| | | | Media | 6 |
| | | | Alta | 10 |
| | 2 | Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento. | Nulla | 0 |
| | | | Bassa | 3 |
| | | | Media | 6 |
| | | | Alta | 10 |
| | 3 | Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto. | Nulla | 0 |
| | | | Bassa | 3 |
| | | | Media | 6 |
| | | | Alta | 10 |
| 4 | Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto | Nulla | 0 | |
| | | Bassa | 2 | |
| | | Media | 4 | |
| | | Alta | 6 | |
| 5 | Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto | Nulla | 0 | |
| | | Bassa | 3 | |
| | | Media | 6 | |
| | | Alta | 10 | |
| 6 | Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e definizione dei nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del progetto di R&S proposto | Nulla | 0 | |
| | | Bassa | 2 | |
| | | Media | 4 | |
| | | Alta | 6 | |
| 7 | Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca | Nulla | 0 | |
| | | Bassa | 1 | |
| | | Media | 3 | |
| | | Alta | 5 | |
| 8 | Sviluppo di tecnologie e di soluzioni digitali per sostenere la competitività e il livello di innovazione in particolare nel settore manifatturiero, con riferimento ai sistemi di produzione avanzati, al miglioramento delle prestazioni, alla flessibilità ed alla sostenibilità | Nulla | 0 | |
| | | Bassa | 1 | |
| | | Media | 2 | |
| | | Alta | 3 | |

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano un punteggio uguale o superiore a **36 punti**.

A parità di punteggio sono applicati i seguenti criteri di premialità che l'impresa/Consorzio/Soggetto capofila dovrà compilare in fase di presentazione della domanda.

| N | CRITERI DI PREMIALITA' | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | GRADUAZIONE | PUNTEGGIO |
|---|--|--|------------------|-----------|
| 1 | Impatto occupazionale (diretto ed indotto) con particolare riferimento al numero dei ricercatori | Numero di unità assunte entro la fine di realizzazione del progetto a tempo pieno ed indeterminato | Da 1 a 2 unità | 1 |
| | | | Da 2 a 4 unità | 3 |
| | | | Oltre le 4 unità | 5 |
| 2 | Numero e ruolo delle PMI coinvolte | Numero di PMI coinvolte nel progetto | Da 4 a 6 PMI | 1 |
| | | | Oltre 6 PMI | 2 |
| 3 | Rilevanza della componente femminile e giovanile | Impresa/consorzio richiedente/tutte le imprese partner dell' ATS abbiano, al momento della presentazione della domanda, una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni) | NO | 0 |
| | | | SI | 3 |
| 4 | Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale) | Impresa/consorzio richiedente/ tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy, altro) | NO | 0 |
| | | | SI | 2 |
| 5 | Localizzazione dell'intervento nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalle CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C) | Impresa/consorzio richiedente/tutte le imprese partner dell'ATS opera/operano, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento,nelle aree della Regione Liguria comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C) | NO | 0 |
| | | | SI | 2 |
| 6 | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta del cambiamento climatico | NO | 0 |
| | | | SI | 2 |
| 7 | Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014) | Impresa/consorzio richiedente/tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014) | NO | 0 |
| | | | SI | 1 |

A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà anteposto il progetto che prevede un maggior impatto occupazionale. FI.L.S.E. S.p.A. potrà richiedere documentazione a supporto della valutazione dei criteri sopra esposti.

Sulla base delle risultanze di cui sopra sarà predisposta la graduatoria comprensiva degli esiti di ammissibilità, dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa e del contributo concedibile.

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

13. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), **pena la revoca dell'agevolazione concessa**.

Previo richiesta a FI.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che:

- non alterino la coerenza del progetto ammesso;
- non prevedano scostamenti tra le voci di spesa approvate superiori al 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali delle singole voci di spesa di cui all'art.7.

Non potranno essere richieste più di due rimodulazioni.

14. Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando per tutte le imprese/consorzi/ partner dell'ATS è subordinata:

- Alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale dell'area di crisi complessa del Savonese di cui all'art.5;
- Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:

Una prima quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa, potrà essere erogata a titolo d'anticipazione, in conformità con quanto previsto all'art. 91 del Reg (UE) 2021/1060, previa presentazione:

- dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa/Consorzio/di ogni singolo partner dell'ATS ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii attestante che l'impresa/Consorzio/partner dell'ATS non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

L'anticipo deve:

- essere richiesto entro e non oltre 90gg dal ricevimento del provvedimento di concessione;
- in caso di ATS può essere richiesto anche solo da alcuni partner, in un'unica soluzione e contestualmente.

Una seconda quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line;

Il saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta, tramite la piattaforma di bandi on line, entro il termine di 90gg dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato.

In caso di ATS, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dal Soggetto capofila, in nome e per conto di tutti gli altri partner, allegando la documentazione (di tutti i partner) richiesta dal sistema "Bandi on line". Il contributo sarà erogato al Soggetto capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner, sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

L'erogazione delle quote e del saldo è effettuata entro 80 gg dalla presentazione della relativa domanda.

15. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo all'impresa/ Consorzio/Soggetto capofila dell'ATS di:

- a) avviare il progetto entro 60 giorni dalla data del ricevimento della concessione del contributo: entro tale data –in caso di ATS- dovrà essere altresì perfezionato anche l'atto costitutivo e dovrà essere data comunicazione a FILSE dell'avvenuta costituzione. Entro tale data dovranno essere – eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti;
- b) provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale secondo le disposizioni di cui all'art.5;
- c) rispettare il termine di 90gg dal ricevimento del provvedimento di concessione per la richiesta di anticipo;
- d) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento e comunque fermo restando i limiti di cui all'art 13;
- e) eseguire il progetto entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- f) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- g) fornire a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- i) comunicare a FI.L.S.E S.p.A., per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS nei limiti previsti dall'art.4;
- j) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- k) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- l) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni per le MPMI e di 5 anni per le Grandi Imprese dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- m) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto

- previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- n) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
 - o) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);
 - p) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
 - q) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la F.I.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
 - r) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

16. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- A) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- B) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- C) il beneficiario non abbia rispettato i vincoli di aggregazione di cui all'art. 4;
- D) il beneficiario non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all'apertura dell'unità operativa sul territorio regionale di cui all'art.5.;
- E) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- F) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- G) la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- H) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- I) F.I.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

17. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

18. Sanzioni

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

19. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

20. Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
- e sono state integrate anche con:
7. energia;
 8. paesaggio e beni culturali;
 9. elettromagnetismo;
 10. rumore;
 11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.1.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

21. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato B)

FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A

**ELENCO COMUNI RIENTRANTI NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DEL SAVONESE
DGR N. 812/2016 E N. 835/2016**

(Art.5 del bando)

| | Regione | Provincia | Comune |
|----|----------------|------------------|---------------------|
| 1 | Liguria | Savona | Altare |
| 2 | Liguria | Savona | Bardinetto |
| 3 | Liguria | Savona | Bormida |
| 4 | Liguria | Savona | Cairo Montenotte |
| 5 | Liguria | Savona | Calizzano |
| 6 | Liguria | Savona | Carcare |
| 7 | Liguria | Savona | Cengio |
| 8 | Liguria | Savona | Cosseria |
| 9 | Liguria | Savona | Dego |
| 10 | Liguria | Savona | Giusvalla |
| 11 | Liguria | Savona | Mallare |
| 12 | Liguria | Savona | Millesimo |
| 13 | Liguria | Savona | Murialdo |
| 14 | Liguria | Savona | Osiglia |
| 15 | Liguria | Savona | Pallare |
| 16 | Liguria | Savona | Piana Crixia |
| 17 | Liguria | Savona | Plodio |
| 18 | Liguria | Savona | Quiliano |
| 19 | Liguria | Savona | Roccapignale |
| 20 | Liguria | Savona | Vado Ligure |
| 21 | Liguria | Savona | Villanova d'Albenga |

ALLEGATO B
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 21 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando **"SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE PER LE IMPRESE NELL'AREA DI CRISI COMPLESSA DEL SAVONESE"** nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando **"SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE PER LE IMPRESE NELL'AREA DI CRISI COMPLESSA DEL SAVONESE"**.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. SpA secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060

Regione e F.I.L.S.E. SpA, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art.

10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- F.I.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
 - Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____(Firma dell'interessato)